

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Perugia, Via Baldo n. 7  
Tel. 0755728433 – Fax 0755715284  
Foligno, Via Corso Nuovo n. 2/U  
Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20  
Firenze, Viale Matteotti n. 25

**CONSIGLIO DI STATO**

**IN SEDE GIURISDIZIONALE DI APPELLO**

**CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 E COLLEGIALE EX ART. 55**

**D.LGS. N. 104/2010**

**Ricorrono**

**MORREALE NUNZIATA** MRRNZT68L41C341M DIPLOMA MAGISTRALE; **CASTRONOVO GIOVANNA** CSTGNN72M63D514W DIPLOMA MAGISTRALE; **BONAFEDE ENZAELISA** BNFNLS76S60E974O DIPLOMA MAGISTRALE; **CANZONERI LOREDANA** CNZLDN83H49A176C DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **GULLO ROSANNA** GLLRNN77H47Z112R DIPLOMA MAGISTRALE; **PIPITONE MARIA CATERINA** PPTMCT82M66G273W DIPLOMA SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **CANNAVO' SILVANA** CNNSVN79C63G348D DIPLOMA MAGISTRALE; **BARRANCA DOMENICO** BRRDNC63E06G348V DIPLOMA MAGISTRALE; **CASSARA' ROSA ALBA** CSSRLB81P45G348D DIPLOMA MAGISTRALE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DEL GRADO PREPARATORIO; **FIANDACA ANTONINO** FNDNNN71R19M088L DIPLOMA MAGISTRALE; **MATTINA PATRIZIA GIUSEPPA** MTTPRZ78A55E618A DIPLOMA ISTITUTO MAGISTRALE PSICO PEDAGOGICO; **MISTRAZZOSO UMBERTO** MSTMRT76H18F065S DIPLOMA MAGISTRALE; **ZANDA ANNA MARIA ASSUNTA** ZNDNMR63C46D287K DIPLOMA MAGISTRALE; **CERRETA ADELE** CRRDLA79L68A509W DIPLOMA MAGISTRALE; **BOCCHINO MANUELA ROBERTA** BCCMLR81T64A509T DIPLOMA MAGISTRALE; **DE ANGELIS MARIA ROSARIA** DNGMRS82T47E791D DIPLOMA MAGISTRALE PSICO PEDAGOGICO; **SINISCALCHI ELENA** SNSLNE76E53A509U DIPLOMA MAGISTRALE; **MEROLA LORETANA** MRLLTN68C65E791Y DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **GALLUCCIO MARIA** GLLMRA77P51A512X DIPLOMA MAGISTRALE; **PICCIOCCI PAOLA** PCCPLA79P63F839P DIPLOMA MAGISTRALE; **D'AURIA RAFFAELA** DRARRB74B42B429K DIPLOMA MAGISTRALE; **MORDENTE ANTONIETTA** MRDNNT65D49D011V DIPLOMA MAGISTRALE; **IMBRIANO NOELIA** MBRNLO80A61A509O DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO SPERIMENTALE; **BORNE' FIORENZA ANTONIETTA** BRNNNT67M64F339E DIPLOMA MAGISTRALE; **PAMBIANCHI ANNA CLAUDIA** PMBNCL80E65I608D DIPLOMA SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **BARTOLOMEI MARIA PIA** BRTMRP73B52H769R DIPLOMA MAGISTRALE; **CORSINI ROMINA** CRSRMN74L46L500V DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **FUFFA XAMIA**

FFFXMA68M70F051C DIPLOMA MAGISTRALE SOCIOPEDAGOGICO; **GUIDANTONI EMANUELA** GDNMNL61S59E690I DIPLOMA MAGISTRALE; **BIAGIARELLI TIZIANA** BGRTZN75H51D488W DIPLOMA MAGISTRALE PSICOPEDAGOGICO CORRISPONDENTE AL DIPLOMA MAGISTRALE COMPRENSIVO ANNO INTEGRATIVO; **IURESCIA GIUSEPPINA** RSCGPP70P41L069O DIPLOMA MAGISTRALE; **RINALDI BARBARA** RNLBBR74L60A271J DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO CORRISPONDENTE MATURITÀ PROFESSIONALE ASSISTENTI COMUNITÀ INFANTILI; **FRATTARI MARTINA** FRTMTN81R51F241A DIPLOMA MAGISTRALE; **DE MEO ELVIRA** DMELVR80R57D488Y DIPLOMA MAGISTRALE SPERIMENTALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **CONTI ANNA MARIA** CNTNMR75E41L049W DIPLOMA MAGISTRALE; **SPECA PAOLA VALERIA** SPCPVL70E49H769O DIPLOMA MAGISTRALE; **LUCCHETTI SAMANTA IRENE** LCCSNT79L48A433K DIPLOMA ISTITUTO MAGISTRALE; **ORLANDI FLAVIA** RLNFLV80E46I992D DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **BOI MALGHERA** BOIMGH75S41D430R DIPLOMA MAGISTRALE; **BATTAGLIA CONCETTA** BTTCCT73C45E044P DIPLOMA MAGISTRALE; **AMMENDOLIA CATERINA** MMNCRN77L56L063Q DIPLOMA MAGISTRALE; **DE BUONO MARIA TERESA** DBNMTR80A41DIF250O DIPLOMA MAGISTRALE; **CASTIGLIONE MARISA** CSTMRS80A41DIF250O DIPLOMA MAGISTRALE; **POLITANÒ LAURA** PLTLRA71P59G791W CERTIFICAZIONE MATURITÀ MAGISTRALE; **ZUCCARELLO FRANCESCA** ZCCFNC78A43D086R DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO CORRISPONDENTE MATURITÀ TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI; **SQUILLACE ELENA MARIA RITA** SQLLMR69T45C286H DIPLOMA MAGISTRALE; **MONTERA ANNA** MNTNNA64T49D086H DIPLOMA MAGISTRALE; **BARRANCA DOMENICO** BRRDNC63E06G348V DIPLOMA MAGISTRALE; **CHIMIANTI ANGELA** CHMGNL75T64A662Q DIPLOMA MAGISTRALE; **DI PRIMIO DANIELA** DPRDNL77S56C632P DIPLOMA MAGISTRALE; **GILIBERTI ISABELLA** GLBSLL74B43H501H DIPLOMA MAGISTRALE; **D'ALIMONTE DEBORAH** DLMDRH80A41DIF250O DIPLOMA MAGISTRALE; **OTTAVIANO MANUELA** TTVMNL80M56E435Q DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO; **PALOZZO MARTINA** PLZMTN78T59C632K DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **FERRERI ELENA** FRRLNE78L48D205Q DIPLOMA MAGISTRALE; **PERSANO MONICA** PRSMNC65T56F965J DIPLOMA MAGISTRALE; **MORINI MARINA** MRNMNRN55H50M109G DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **PANDOLFO MARIA LUCIA** PNDMLC63D51F910V DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **FARELLO CHIARA** FRLCHR77C77F205P DIPLOMA MAGISTRALE SPERIMENTALE QUINQUENNALE; **PICCOLO SARA** PCCSRA78S57A539C

DIPLOMA MAGISTRALE; **TOGNETTI ANNA** TGNNA75M45H037C DIPLOMA MAGISTRALE;  
**ROMEO DOMENICA** RMODNC74L51D332A DIPLOMA MAGISTRALE PSICOPEDAGOGICO;  
**FERRERI ELENA** FRRLNE78L48D205Q DIPLOMA MAGISTRALE; **VALENTE MONICA**  
VNLNMC65C50B041Z DIPLOMA MAGISTRALE; **SEGHEZZO LORENA** SGHLRN61R61H536F  
DIPLOMA MAGISTRALE; **SANDROLINI ADRIANA** SNDDRN80L50F463I DIPLOMA  
MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **ELMETTO LUISA** LMTLSU69C53G813R  
DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **DI BARTOLOMEO ROSA**  
DBRRSO74M45A225F DIPLOMA MAGISTRALE; **SALVI FRANCESCA** SLVFNC81S55A944O  
DIPLOMA MAGISTRALE; **INCERTI CINZIA** NCRCNZ81S70H223I DIPLOMA MAGISTRALE  
SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **FERRARI PALMA** FRRPLM72L51I462V DIPLOMA  
MAGISTRALE; **TOSELLO ROBERTA** TSLRRT68T47L219U DIPLOMA MAGISTRALE;  
**TEODORO DONATELLA** TDRDTL78D48M204E DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO; **DI**  
**MATTEO GIUSEPPINA** DMTGPP55R63C514R DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO  
PREPARATORIO; **PICCOLO ANNA** PCCNNA66P58C929H DIPLOMA MAGISTRALE; **FENZI**  
**GLORIA** FNZGLR70C46G4889F DIPLOMA MAGISTRALE; **SEGHEDONI ANNALISA**  
SGHNLS81T71H223C DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **FOLGORI**  
**NOEMI** FLGNMO72L44F199B DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO; **LEONELLO AURELIO**  
LNLRLA65P12I536G DIPLOMA MAGISTRALE; **DI MONTE SABINA** DMNSBN81D57G337W  
DIPLOMA MAGISTRALE; **PAZZAGLIA VERUSCA** PZZVSC77D65H769F DIPLOMA  
MAGISTRALE PEDAGOGICO; **GRIMELLI ARIANNA** GRMRNN81B55C219L DIPLOMA  
MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **CASTELLITTI VENERA** CSTVNR83B51G273R  
DIPLOMA MAGISTRALE; **PIZZIGATI PAOLA LORENZA VIRGINIA** PZZPLR68P42F205P  
DIPLOMA MAGISTRALE; **COLA DEBORA** CLODBR68R69C573E DIPLOMA MAGISTRALE  
TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **GIROLDI SIMONA** GRLSMN73E63E897U DIPLOMA  
MAGISTRALE; **BARGONI SABRINA** BRGSRN81E54D542J DIPLOMA MAGISTRALE  
COMPENSIVO ANNO INTEGRATIVO; **DI TRANI CAMILLA** DTRCLL77M71L049H DIPLOMA  
MAGISTRALE; **MASIERO LAURA** MSRLRA79M56A059Y DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO  
PSICO PEDAGOGICO; **PALUMBO MARIA** PLMMRA73A61L049U DIPLOMA MAGISTRALE;  
**FIORETTO CRISTINA** FRTCST76L70F952S DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO; **IARIA**  
**MASSIMO** RIAMSM67M29F537Y DIPLOMA MAGISTRALE; **SCOTTON LAURA**  
SCTLRA79D45B019R DIPLOMA MAGISTRALE; **DELLA GIUSTINA PAOLA EUGENIA**  
DLLPGN60E68D872S DIPLOMA MAGISTRALE; **TENE CARMELA** TNECML65H45A479C  
DIPLOMA MAGISTRALE; **VECCHIO FILOMENA** VCCFMN52C50H062U DIPLOMA

MAGISTRALE; **ZAPPIA MARIA GRAZIA** ZPPMGR63M70G735M DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **ROCCA MARIA ANTONIETTA** RCCMNT75C52L750H DIPLOMA MAGISTRALE DIPLOMA MAGISTRALE; **GRASSI MARILENA** GRSMLN61A56L746B DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **PEDRAZZI MANUELA** PDRMNL70L67L219J DIPLOMA MAGISTRALE; **IURLARO ANNALISA** RLRNLS83H50B180N DIPLOMA MAGISTRALE; **MARRA ASSUNTA** MRRSNT81A66D851N DIPLOMA MAGISTRALE; **FOSSATO SIMONETTA** FSSSNT68B60H150N DIPLOMA MAGISTRALE; **FOSSATI CRISTIAN** FSSCST82B23B019A DIPLOMA MAGISTRALE; **GONELLA FRANCESCA** GNLFNC82B65G674G DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **QUAZZINO CHIARA** QZZCHR83P46B019C DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **SAU ENZO** SAUNZE73A10L766I DIPLOMA MAGISTRALE; **IENTILE FRANCESCA** NTLFNC74L51D530Q DIPLOMA MAGISTRALE; **FUSELLI PAOLA** FSLPLA75M69L746M DIPLOMA MAGISTRALE; **MORAGLIO IVANA** MRGVNI68D48A124H DIPLOMA MAGISTRALE; **MOLINARI SAMANTA** MLNSNT79A62L418C DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO SOCIALE; **TERI VITA MARIA** TREVTR75B46E974W DIPLOMA MAGISTRALE; **MARENGO LUCA** MRNLCU76M28D205V DIPLOMA MAGISTRALE; **SCOLLO ROSSANA** SCLRSN81T65M088X DIPLOMA MAGISTRALE; **GIAVANI VALENTINA** GNVNNT70B56L746S DIPLOMA MAGISTRALE; **RICOTTI LORETTA** RCTLT74C66H037N DIPLOMA MAGISTRALE; **PIANA MONICA** PNIMNC66D59A052E DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **RAINERO TIZIANA** RNRTZN71H49A479Z DIPLOMA MAGISTRALE; **VALENTE ALESSANDRO** VLNLSN79C02B777Z DIPLOMA MAGISTRALE; **PELAZZA VALERIA** PLZVLR80H42L219G DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **MORA CRISTINA** MROCST71B58B019P DIPLOMA MAGISTRALE; **GAROFALO MARIA CRISTINA** GRFMCR73A68F932C DIPLOMA MAGISTRALE; **GROSSO TIZIANA** GRSTZN67A64B101I DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **MARANGON SARA** MRNSRA78L42D872X DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **GRIFFANTI CINZIA** GRFCNZ77R60B041H DIPLOMA MAGISTRALE; **ZENA NICOLETTA** ZNENLT77H50D205T DIPLOMA MAGISTRALE; **NOVELLO FIORELLA** NVLFLL61B54A182E DIPLOMA MAGISTRALE; **TARANTO MONICA** TRNMNC78P65A429I DIPLOMA MAGISTRALE PSICOPEDAGOGICO; **POLLONE MONICA** PLLMNC64H49L429A DIPLOMA MAGISTRALE; **FISSORE SERENA** FSSSRN79P67D205Z; **FARRI CARLA ALIDA** FRRCLL72D55A182I DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **PAGANI SILVIA** PGNSLV77I55A132J DIPLOMA MAGISTRALE; **DEL FIORE TIZIANA** DLFTZN81C42L705Y DIPLOMA

MAGISTRALE; **PAVESE CINZIA** PVSCNZ65C45A479G DIPLOMA MAGISTRALE; **NICALA SIMONA** NCLSMN68C68F902D DIPLOMA MAGISTRALE; **FERRAROTTI PRISCILLA** FRRPSC80C65B885V DIPLOMA MAGISTRALE; **SANDRI FEDERICA** SNDFRC82H64D205R DIPLOMA MAGISTRALE; **SPAGNOLO DANIELA** SPGDNL80R61I119J DIPLOMA MAGISTRALE; **MIDALI MAURA** MDLMRA61S50H037D DIPLOMA MAGISTRALE; **MATELLA ALESSIO** MTLSS80R24F952A DIPLOMA MAGISTRALE; **DENISI CARMEN** DNSCMN51B41F952V DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **SCHEPISI DANIELA** SCHDNL67T71B079E DIPLOMA MAGISTRALE; **VITRANO ROBERTA** VTRRRT73L43G273L DIPLOMA MAGISTRALE; **ORSI ANTONELLA** RSONNL61S48H037E DIPLOMA MAGISTRALE; **FASSOLI VALENTINA** FSSVNT83M44L746V DIPLOMA MAGISTRALE; **PLATINI ROBERTA** PLTRRT82L50B019X DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **MANTOVANI LAURA DOMENICA** MNTLDN70A43F205X DIPLOMA MAGISTRALE; **MANUELLI LARA** MNLLRA82A71B104L DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **VASSALLO ELISA** VSSLSE81M46H727L DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO; **KELEMEN FRANCESCA** KLMFNC83M71H727S DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **DIMARCO MANUELA** DMRMNL81T58C589Q DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA COMPRENSIVO ANNO INTEGRATIVO; **PALMA DANIELA FRANCESCA** PLMDLF78M58A124S DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **PENNAZIO CARLA** PNNCRL71A47B791U DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **FANTONETTI TANYA** FNTTNY74M61D332K DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **GHAZZA PATRIZIA** PAOLA GHZPRZ62D55A052Q DIPLOMA MAGISTRALE; **FLORE MARINA** FLEMRN77S41F952L DIPLOMA MAGISTRALE; **TORCHIA CINZIA ELISA** TRCCZL64P65D762O DIPLOMA MAGISTRALE; **DE COLLE FRANCESCA** DCLFNC78P55E379V DIPLOMA MAGISTRALE; **ROVERA NADIA** RVRNDA75T51D205P DIPLOMA MAGISTRALE; **FELICI DANIELA** FLCDNL71C48H223A DIPLOMA MAGISTRALE; **MARTININI NICOLETTA** MRTNLT71C42H294R DIPLOMA MAGISTRALE; **SERVADIO ANU MARY** SRVNRV80D62Z222C DIPLOMA MAGISTRALE; **FABBRI VALERIA** FBBVLR72B65H294U DIPLOMA MAGISTRALE; **MANFREDI FRANCESCA** MNFFNC71D44G337M DIPLOMA MAGISTRALE; **GUIDETTI FABRIZIA** GDTFRZ73H48D037Y DIPLOMA MAGISTRALE; **CORSINI DANIELA** CRSDNL66H70A944S DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **FIDANZA DI PANCRAZIO MONICA** FDNMNC72A65L103X DIPLOMA MAGISTRALE; **SACCO MARIA CARMELA**

SCCMRC75B49I158C DIPLOMA MAGISTRALE; **COLA DEBORA** CLODBR68R69C573E  
DIPLOMA MAGISTRALE; **CECCHINI RAFFAELLA** CCCRFL74D41H294L DIPLOMA  
MAGISTRALE; **D'ADDARIO FRANCA** DDDFNC69R64E289Z DIPLOMA MAGISTRALE;  
**CAMMARATA MICHELA** CMMMHL71M45C469N DIPLOMA MAGISTRALE; **CICCARELLI**  
**PIA** CCCPIA76P58A515T DIPLOMA MAGISTRALE; **BERLINI LINDA** BRLLND80E62H274S  
DIPLOMA MAGISTRALE; **FORLANI ALESSANDRA** FRLLSN70B52A944B DIPLOMA  
MAGISTRALE; **FASSIN ALESSANDRO** FSSLSN78D15G280L DIPLOMA MAGISTRALE; **BIONDI**  
**BARBARA** BNDBBR78D45E224G DIPLOMA MAGISTRALE; **PARADISO TERESA LOREDANA**  
PRDTSL64E66F888N DIPLOMA MAGISTRALE; **LO SEGGIO SARAH** LSGSRH78R62D332C  
DIPLOMA MAGISTRALE PSICOPEDAGOGICO; **GALLOTTO ANNAMARIA**  
GLTNMR78L63L628V DIPLOMA MAGISTRALE SOCIOPSICOPEDAGOGICO; **MORAGLIO**  
**IVANA** MRGVNI68D48A124H DIPLOMA MAGISTRALE; **SOMMARIVA LUANA**  
SMMLNU82D56D969K DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **LISIERO**  
**DANIELA** LSRDNL67P64A182N DIPLOMA MAGISTRALE; **MARANGON ERICA**  
MRGRCA67D90A190Z DIPLOMA MAGISTRALE; **DI TRANI CAMILLA** DTRCLL77M71L049H  
DIPLOMA MAGISTRALE; **DULCAMARA PAOLA** DLCPLA60M48B019S DIPLOMA  
MAGISTRALE; **SASSO ELEONORA** SSSLNR75M46E372Q DIPLOMA MAGISTRALE; **QUAZZO**  
**MARA** QZZMRA78M64D205X DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PEDAGOGICO; **NOBILI**  
**SABRINA** NBLSRN74R49L669P DIPLOMA MAGISTRALE; **GANDINI ARIANNA**  
GNDRNN70M61E897T DIPLOMA MAGISTRALE; **RAINA CESARINA** RNACRN74R50D205X  
DIPLOMA MAGISTRALE; **PALADINO LUANA** PLDLNU80A41L750A DIPLOMA MAGISTRALE  
SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **PALESTRO RACHELE** PLSRHL75A61D938Q DIPLOMA  
MAGISTRALE PSICO PEDAGOGICO; **DIANA ERIKA** DNARKA76A27L503A DIPLOMA  
MAGISTRALE; **POLLASTRO GIOVANNA** PLLGNN65B50D872N DIPLOMA MAGISTRALE;  
**MAZZA ENRICA LORENA** MZZNRR76N58F251J DIPLOMA MAGISTRALE; **IACONESSA**  
**ELENA** CNSLNE72T57H727H DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO;  
**RAMON ELENA** RMNLNE77E41A479T DIPLOMA MAGISTRALE PSICOPEDAGOGICO;  
**VISCONTI STEFANIA** VSCSFN69P55D869P DIPLOMA MAGISTRALE; **GULLO ROSALIA**  
GLLRSL83A45F830I DIPLOMA MAGISTRALE; **FLORE MARINA** FLRMRN77S41F952L  
DIPLOMA MAGISTRALE; **FORNO CINZIA** FRNCNZ79B53B594L DIPLOMA MAGISTRALE  
SOCIOPSICOPEDAGOGICO COMPRENSIVO ANNO INTEGRATIVO; **POTENZA EUFEMIA**  
PTNFME83H46A124I DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA;  
**ROSSARI SANDRA** RSSSDR61L52G062Y DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO

PREPARATORIO; **MONOPOLI MARIA CRISTINA** MNPMCR76P49I4700 DIPLOMA  
MAGISTRALE; **ROSSELLI NORMA** RSSNRM82E54D205G DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO  
PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **TOGNALETTA MICHELA** TGNMHL75M52D332S DIPLOMA  
MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **KOVACIC LARIANA**  
KVCLRN77B55B019W DIPLOMA MAGISTRALE; **GARRONE ELENA** GRRLNE82S44C589J  
DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA ; **ZIZI ALEXANDRA**  
ZZILND81S50Z110K DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **SPINELLI**  
**LOREDANA** SPNLDN66M67A053X DIPLOMA MAGISTRALE; **IMPEMBA ADELAIDE**  
MPMDLD77T60A479N DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO CORRISPONDENTE AL  
DIPLOMA MATURITÀ LICENZA LINGUISTICA; **GATTONI MARINA** GTTMRN66P45H037U  
DIPLOMA MAGISTRALE; **INFANTE SERENA** NFNSRN77P63D332M DIPLOMA PSICO SOCIO  
PEDAGOGICO CORRISPONDENTE AL DIPLOMA MATURITÀ MAGISTRALE; **FARINA**  
**DONATELLA** FRNDTL80A46F351E DIPLOMA MAGISTRALE; **ZANERA CLAUDIA**  
ZNRCLD74T51L750X DIPLOMA MAGISTRALE; **ROLFO DONATELLA** RLFDTL78E60C589P  
DIPLOMA MAGISTRALE; **MOSCATELLO ANNAMARIA** MSCNMR56H50C557M DIPLOMA  
MAGISTRALE; **MAROVELLI SABRINA** MRVSRN80H42B019X DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO  
PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **RISOLUTO CHIARA** RSLCHR77E57F952A DIPLOMA  
MAGISTRALE; **POZZOBON TULLIA** PZZTLL83T71L497J DIPLOMA MAGISTRALE; **RANIERO**  
**MONICA** RNRMNC81D62H620W DIPLOMA MAGISTRALE; **FERRARA PAOLA**  
FRRPLA78G38H223L DIPLOMA MAGISTRALE; **UCCHEDDU PIERGIORGIO**  
UCCPGR60D45F223P DIPLOMA MAGISTRALE; **SIGNORETTI BARBARA** SGNBBR73D49D530Y  
DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **BOSCOLO MARCHI IONE**  
BSCNIO62B48C638S DIPLOMA MAGISTRALE; **ANZELMO GIOVANNA** NZLGNN72T64F912M  
DIPLOMA MAGISTRALE; **TOGNON URSULA** TGNRSL80E70E125F DIPLOMA MAGISTRALE  
SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **PUPPULIN PATRIZIA** PPPPRZ67T51E098N DIPLOMA  
MAGISTRALE; **MORETTI ARIANNA** MRTRNN79D41E463Z DIPLOMA MAGISTRALE; **FARINA**  
**CIPRIANA** FRNCRN75M48C236F DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO ASSISTENTI  
COMUNITA' INFANTILI PROGETTO EGERIA; **ODDONE MICHELA** DDNMHL69T69A145W  
DIPLOMA MAGISTRALE; **PIOTTO FRANCESCA** PTFNC75A57L480E DIPLOMA  
MAGISTRALE; **GAVARONE MARIA** GVRMRA81L71I480R DIPLOMA MAGISTRALE  
LINGUISTICO; **GAMBINO VALERIA** GMBVLR78E55G371L DIPLOMA MAGISTRALE; **ELIA**  
**ISABETTA** LEISTT79C59B832J DIPLOMA MAGISTRALE; **PONCHIONE ALESSANDRO**  
PNCLSN78S22L219J DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **GRIBAUDO**

**LAURA** GRBLRA75R64D205N DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO; **SCLAVO RAFFAELLA** SCLRFL72S68A145C DIPLOMA MAGISTRALE; **NOCCIOLINI CRISTINA** NCCCST67H54D969I DIPLOMA MAGISTRALE; **RIGHETTI SILVIA** RGHSLV69A56E463P DIPLOMA MAGISTRALE; **PANELLI MARIA ROSA** PNLMRS57C57E860F DIPLOMA MAGISTRALE; **GUARDIONE SILVANA** GRDSVN62B67M088E DIPLOMA MAGISTRALE; **VENTURINO LUISA** VNTLSU79E63I480Y DIPLOMA MAGISTRALE; **LEVRERO ANNA** LVRNNA77R54D969H DIPLOMA MAGISTRALE; **RICCI PAOLA** RCCPLA71B68E463Z DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PEDAGOGICO; **RUMBOLO MARIA CRISTINA** RMBMCR78P701480M DIPLOMA MAGISTRALE; **MONETA MONICA** MNTMNC68L45F205Q DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **DI VENANZO ROSARIA** DVNRSR60R42L681E DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **VALLERGA STEFANIA** VLLSFN81A48I480J DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO; **STELLA FRANCESCA** STLFCN81A62E290J DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA ; **D'ORAZIO ANTONELLA** DRZNNL78H53I138T DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **MERCURIO MARIA ANGELA** MRCMNG53A52E560Z DIPLOMA MAGISTRALE; **SANTORSO MARIA ANGELA** SNTMNG67M45A145V DIPLOMA MAGISTRALE ; **ZINERCO TATIANA** ZNRRTN79D54H269U DIPLOMA MAGISTRALE; **TESSORE LAURA** TSSLRA74H58I480V DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **MAGAGLIO ANTONELLA** MGGNNL67069D969I DIPLOMA MAGISTRALE ; **LEONELLI SIMONA** LNLSMN75T63E463P DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PEDAGOGICO; **TOSO EMANUELA** TSOMNL71L51E463J DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PEDAGOGICO; **GOITO FEDERICA** GTOFRC77S68A145I DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO; **LORUSSO ANNARITA** LRSNRT75P68L259J DIPLOMA MAGISTRALE ; **TIRELLI ANNALISA** TRLNLS57B43L483G DIPLOMA MAGISTRALE; **LAVIOLA ANTONELLA** LVLNNL80L67G786J DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PEDAGOGICO; **PIETRINI MARTINA** PTRMTN79L71B832E DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO SOCIALE; **DISCO CONCETTA** DSCCCT72R67L219O DIPLOMA MAGISTRALE; **CAGNAZZO RAFFAELLA** CGNRFL77P48C978P DIPLOMA MAGISTRALE; **FAVA ENRICA** FVANRC59S54I153W DIPLOMA MAGISTRALE; **SAMIOLI CINZIA** SMLCNZ74A50H620Y DIPLOMA MAGISTRALE; **GORACCI EMANUELA** GRCMNL75C57A429F DIPLOMA MAGISTRALE PSICOPEDAGOGICO; **D'AMORE DEBORAH** DMRDRH82B49D332F DIPLOMA MAGISTRALE; **PIANTANIDA PAMELA** PNTPLM79E52B019M DIPLOMA MAGISTRALE; **OCCORSO ANTONIETTA** CCRNNT70H53I028N DIPLOMA MAGISTRALE; **GUGLIELMETTI MIRELLA** GGLMLL68E66F351S DIPLOMA MAGISTRALE;

**MIROBALLI ROBERTO** MRBRRT81H18B019E DIPLOMA MAGISTRALE; **ONESTI MARINA** NSTMRN75R64F902F DIPLOMA PEDAGOGICO CORRISPONDENTE AL DIPLOMA MAGISTRALE; **VIGAZZOLA BARBARA** VGZBBR63B50A479O DIPLOMA MAGISTRALE; **ZINZINI MONICA** ZNZMNC64B55A429G DIPLOMA MAGISTRALE; **VECCHIONE STELLA** VCNSLL54P61C697P DIPLOMA MAGISTRALE; **LOSANO FRANCA** LSNFNC64C61G674G DIPLOMA MAGISTRALE; **PALUMBO CARMELINA LAURA** PLMCML77P47H729T DIPLOMA MAGISTRALE; **BICCERI SONIA** BCCSNA83A62F112E DIPLOMA MAGISTRALE; **MURGIA MICHELA** MRGMHL81P63H974O DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO; **TINAGLIA PALMA** TNGPLM77L46D198V DIPLOMA MAGISTRALE; **LAURENDI GIOVANNA** LRNGNN78E51H224M DIPLOMA MAGISTRALE; **DASSE' SILVANA** DSSSVN71S62B157M DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **ROMANI NADIA** RMNND79L43E512U DIPLOMA MAGISTRALE; **ROMANI SONIA** RMNSNO82D59E058T DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **GODI PAMELA** GDOPML74P53B019D DIPLOMA MAGISTRALE; **MARCELLINO MARIANNA** MRCMNN78H41A285B DIPLOMA MAGISTRALE; **ROMANO VIRGINIA** RMNVRG 82H41A285B DIPLOMA MAGISTRALE; **SIVIERO STEFANO** SVRSFN76A21A059I DIPLOMA MAGISTRALE; **MALGAROLI CRISTINA MARIA** MLGCRT76H50S301A DIPLOMA MAGISTRALE; **SARRA BENEDETTA** SRRBDT76S42L304F DIPLOMA MAGISTRALE PSICOPEDAGOGICO; **SCUDERI VINCENZA** SCDVCN82M44C351W DIPLOMA MAGISTRALE; **RUSSO RAFFAELLA** RSSRFL82R63C665B DIPLOMA MAGISTRALE; **SCIUTTO MARIA ELENA** SCTMLN80P67A182L DIPLOMA MAGISTRALE;; **FACCHETTI FRANCESCA** FCCFNC81R57E512Q DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO SOCIALE; **DESTRO SILVIA** DSTSLV75E41A182A DIPLOMA MAGISTRALE; **DESTRO CLAUDIA** DSTCLD74H502J DIPLOMA MAGISTRALE; **GIANNINI IVANA** GNNVNI74R65L219B DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **DI CARLO MARIA** DCRMRA67B48Z133N DIPLOMA MAGISTRALE; **LUNARI PAOLA** LNRPLA73M58H620B DIPLOMA MAGISTRALE; **SILVESTRO NORMA** SLVNRM81A49D205D DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PEDAGOGICO; **GUASTELLA LILIANA** GSTLLN74R46E714Y DIPLOMA MAGISTRALE; **PISATI MARISA** PSTMRS75T47C816L DIPLOMA MAGISTRALE PSICO PEDAGOGICO; **GIBIINO LIA** GBNLIA71T56E953Z DIPLOMA MAGISTRALE; **SCANAVINO CRISTINA** SCNCST75D61H727P DIPLOMA MAGISTRALE; **SPANò CLAUDIA VALERIANA** SPNCDV66B61Z133J DIPLOMA MAGISTRALE; **DIANO FEDERICA** DNIFRC82C50B111M DIPLOMA MAGISTRALE; **STUPINO FEDERICA** STPFRC80A57A124Y DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PEDAGOGICO; **ESSONE PAOLA** RSSPLA67H65A479W

DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PEDAGOGICO; MARANI FRANCESCA MRNFNC83R56B111E  
DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **FREGUGLIA PAOLA**  
FRGPLA65H46F952A DIPLOMA MAGISTRALE; **RAPETTI BRUNA** RPTBRN66S42A052I  
DIPLOMA MAGISTRALE; **GRILLO CINZIA ROSA** GRLCZR66M56G197N DIPLOMA  
MAGISTRALE; **RACANO ANNA** RCNNNA73S51G224S DIPLOMA MAGISTRALE; **PELOSI**  
**GABRIELLA** PLSGRL62T56I829W DIPLOMA MAGISTRALE; **GIORLANDO EMANUELA**  
GRLMNL81B50D332T DIPLOMA MAGISTRALE; **SOTGIU SILVIA** STGSLV68M51A182S  
DIPLOMA MAGISTRALE; **DE MARCO SONIA** DMRSNO71H50D969P MAGISTRALE  
TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **TOTARO PASQUA MARIA PIA** TTRPQM73R48H926O  
DIPLOMA MAGISTRALE; **NITTO CINZIA** NTTCNZ79H46B963P DIPLOMA MAGISTRALE  
SPERIMENTALE PEDAGOGICO; **FALBO TOMMASINA** FLBTMS71R69D125F DIPLOMA  
MAGISTRALE GRADO PREPARATORIO; **LE ROSE PIERINA** LRSPRN70T62D122R DIPLOMA  
MAGISTRALE GRADO PREPARATORIO; **SCERRA ALESSANDRA** SCRLSN74E50D122A  
DIPLOMA MAGISTRALE SPERIMENTALE LINGUISTICO; **ROSATI MARIALUISA**  
RSTMLS80C60B110E DIPLOMA MAGISTRALE; **DEL NEVO ROBERTA** DLNRRT69H65B042S  
DIPLOMA MAGISTRALE; **DE SANTIS MICHELA** DSMMHL81R54D542W DIPLOMA  
MAGISTRALE PEDAGOGICO SOCIALE; **DE GENNARO DANILA** DGNDNL80L68B715R  
DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO; **MICELI MAIA MADDALENA**  
MCLMMD69M56I158V DIPLOMA MAGISTRALE; **CASTELLITTI VENERA**  
CSTVNR83B51G273R DIPLOMA MAGISTRALE; **SALVATORE ANGELA** SLVNGL72B45E456U  
DIPLOMA MAGISTRALE; **LUNEDEI PAOLA** LNDPLA74M44H294V DIPLOMA MAGISTRALE;  
**REGAZZETTI AGNESE** RGZGNS71P60D142R DIPLOMA MAGISTRALE; **STASI MARIELLA**  
STS MLL 60P47L049Q DIPLOMA MAGISTRALE; **DI STEFANO FRANCESCA**  
DSTFNC78L68L245X DIPLOMA MAGISTRALE; **PECORARO MARIA LORETA**  
PCRMLR80M49G273D DIPLOMA MAGISTRALE; **TASSINARI FABRIZIA** TSSFRZ73M58C469A  
DIPLOMA MAGISTRALE; **PINOTTI ALESSANDRA** PNTLSN77R67F150G DIPLOMA  
MAGISTRALE; **TRIPODI CONCETTA CRISTINA** TRPCCT70A48F404C DIPLOMA  
MAGISTRALE; **CRESPIATICO CHIARA MARIA** CRSCRM83T69D162B DIPLOMA  
MAGISTRALE; **LIUZZA SABINA** LZZSBN83R13L073W DIPLOMA MAGISTRALE; **FUCALE**  
**MARIA CONCETTA** FCLMNC82H57H269S DIPLOMA MAGISTRALE; **MAGNOZZI GIOVANNA**  
MGNGNN62H63G702C DIPLOMA MAGISTRALE; **FUSI LIDIA** FSULDI62H53G703C DIPLOMA  
MAGISTRALE; **CARRARA LAURA** CRRLRA77P67D918N DIPLOMA MAGISTRALE; **AMADIO**  
**CLAUDIA** MDACLD83D46H769I DIPLOMA MAGISTRALE; **PUGLISI MARIA GRAZIA**

PGLMRG83D54S916F DIPLOMA MAGISTRALE; **GAUDENZI DANIELA** GDNDNL66L71G843L  
DIPLOMA MAGISTRALE; **ROSSI MARIA ELENA** RSSMLN70T42F844R DIPLOMA  
MAGISTRALE; **CIGOgnini CLAUDIA** CGGCLD80A54C816C DIPLOMA MAGISTRALE;  
**LIMONTA BARBARA** LMNBBr76L48E507I DIPLOMA MAGISTRALE SPERIMENTALE;  
**ALDOVINI PAOLA** LDVPLA74D56B157D DIPLOMA MAGISTRALE; **ROggerini MICHELA**  
RGGMHL72F25L157D DIPLOMA MAGISTRALE; **COZZI SIMONA ANNA TOSCA**  
CZZSNN70L65F205L DIPLOMA MAGISTRALE; **COLOMBO ANNALISA MARIA**  
CLMNLS61L43I625I DIPLOMA MAGISTRALE; **CURRO' MARIA ROSA** CRRMRS73L45F205L  
DIPLOMA MAGISTRALE; **GRANDI LAURA** GRDLRA77L45F204U DIPLOMA MAGISTRALE;  
**ESPOSITO LOREDANA** SPSLRD77U48E289V DIPLOMA MAGISTRALE; **PORTA PAOLA**  
PRTPLA65P50L219Q DIPLOMA MAGISTRALE; **GABUTTI DONATA** GBTDNT72T62F512D  
DIPLOMA MAGISTRALE; **MERLINO LUISA** MRLLSU77B46F952F DIPLOMA MAGISTRALE;  
**MAINELLI CLARA** MNLCRL82C59B019E DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOGICO SOCIALE;  
**GALLI ELISABETTA** GLLBT71P58H037D DIPLOMA MAGISTRALE; **VALAGUSSA MONICA**  
VLGMNC82F15F205Z DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICOPEDAGOGICO BROCCA;  
**ZUCCOTTI TANIA** ZCCTNA75H50B594Q DIPLOMA MAGISTRALE PSCIPEDAGOGICO;  
**IANNOTTI BRUNELLA** NNTBNL72M45B963M DIPLOMA MAGISTRALE; **LOCATELLI ELISA**  
LCTLSE74E49B300H DIPLOMA MAGISTRALE; **GRANESE AMELIA** GRNMLA80M49L746V  
DIPLOMA MAGISTRALE; **MARCHIORETTI FRANCESCA** MRCFNC82H62A479X DIPLOMA  
MAGISTRALE EGERIA; **LA PIGNOLA ROSA** LPGRSO71A41L993P DIPLOMA MAGISTRALE;  
**FREDDI ALESSANDRA** FRDLSN82D70D938Z DIPLOMA MAGISTRALE; **FRANCO**  
**MARGHERITA** FRNMGH66E64H811S DIPLOMA MAGISTRALE; **TEPPA CLAUDIA**  
TPPCLD77H68E445H DIPLOMA MAGISTRALE; **MARINO IGOR** MRNGRI74T01L682U  
DIPLOMA MAGISTRALE; **VIANSONE STEFANIA** VNSSFN77L53F335R DIPLOMA  
MAGISTRALE; **FERRARIS LUCIA MARIA** FRRLMR68T61L746S DIPLOMA MAGISTRALE; **DI**  
**SESSA GINA** DSSGNI67C56L746J DIPLOMA MAGISTRALE; **DI MARTINO NUNZIA**  
DMRNNZ75L60G597H DIPLOMA MAGISTRALE; **ODELLA LINDA** DLLLND83R60E502K  
DIPLOMA MAGISTRALE; **MIGLIAVACCA CHIARA** MGLCHR80C63F952H DIPLOMA  
MAGISTRALE SOCIO PSICO PEDAGOGICO BROCCA; **MAVILIA ROSANNA**  
MVLRN68T54H224L DIPLOMA MAGISTRALE TRIENNALE GRADO PREPARATORIO; **DE VITO**  
**ORNELLA** DVTRLL79T42C129S DIPLOMA MAGISTRALE; **OSSOLA ANNA**  
SSLNNA68A50C665D DIPLOMA MAGISTRALE; **GARZINO ELISA** GRZLSE81A69H727R  
DIPLOMA MAGISTRALE PEDAGOCO SOCIALE; **NOSENZO MARIARITA**

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Perugia, Via Baldo n. 7  
Tel. 0755728433 – Fax 0755715284  
Foligno, Via Corso Nuovo n. 2/U  
Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20  
Firenze, Viale Matteotti n. 25

NSNMRT71A46A479U DIPLOMA MAGISTRALE; **LUCCHETTA ELISA** LCCLSE80B41A479U  
DIPLOMA MAGISTRALE; **GIANELLA SARA** GNLSRA82M70F952L DIPLOMA MAGISTRALE  
SOCIO PSICOPEDAGOGICO BROCCA; **GALLO MILENA** GLLMLN80A45A124D DIPLOMA  
MAGISTRALE; **NUZZOLO ANNAMARIA** NZZNMR63E48C722K DIPLOMA MAGISTRALE;  
**GIFFONI LUCIA** GFFLCU76B50I410N DIPLOMA MAGISTRALE; **SALINA SILVIA**  
SLNSLV83L61B019M DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICOPEDAGOGICO;; **GASPARI**  
**VIRGINIA** GSPVGN80E71D332I DIPLOMA MAGISTRALE SOCIO PSICOPEDAGOGICO; **GHENO**  
**DOMINGA** GHNDNG72B50L840B DIPLOMA MAGISTRALE; **DERCHI EGLE**  
DRCGLE72S64D969K DIPLOMA MAGISTRALE; **MOZZONE ANNA MARIA**  
MZZNMR67L66D969E DIPLOMA MAGISTRALE GRADO PREPARATORIO; **MORRA ANGELA**  
MRRNGL83H65A479U DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO; **VINCI ROSSANA**  
VNCRSN66D45C351Z DIPLOMA MAGISTRALE; **PICCOLI LAURA** PCCLRA82A53B107D  
DIPLOMA MAGISTRALE SOCIALE, tutti rappresentati e difesi giuste deleghe in calce estese su fogli  
separati congiunti materialmente al ricorso innanzi al Tar Lazio nel procedimento rubricato al n.  
10594/2016, espressamente estese alla presente fase di gravame, dall'Avv. MAURIZIO RIOMMI (cf:  
RMMMRZ60T08D653F; fax: 0742-345378; PEC: [maurizio.riommi@avvocatiperugiapec.it](mailto:maurizio.riommi@avvocatiperugiapec.it)) ed  
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Daniele Verduchi in Roma via Ulpiano n.29

- appellanti-

### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma Viale  
Trastevere n. 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma Via dei  
Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentato e difeso

- appellato-

### **E NEI CONFRONTI DI**

**FANELLA SIMONA** residente in Roma, via Carlo Muscetta n. 180;

- controinteressata -

### **NONCHE' CONTRO**

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le  
classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici  
2014/2017 e 2017/2020

-controinteressati -

**per l'annullamento e/o la riforma**

della sentenza n. 899/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021, depositata il 22 gennaio 2021 e non notificata (**all.1**).

**F A T T O**

**IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO**

Con ricorso promosso dinanzi al Tar per il Lazio e rubricato al numero RG 10601/2016 *ex art. 40 D.lgs n. 104/2010* del 12 settembre 2016 con il quale è stata proposta contestuale istanza cautelare monocratica *ex art. 56* ed istanza cautelare collegiale *ex art. 55*, le odierne parti appellanti chiedevano l'annullamento previa sospensione del Decreto n. 495 del 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed avente ad oggetto, con effetto dall'a.s. 2016/2017 (doc. 1 fascicolo 1° grado):

- (art. 1) scioglimento della riserva di tutti i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il giorno 8 luglio 2016;

- acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il giorno 8 luglio 2016;

- presentazione dei titoli di riserva posseduti al giorno 8 luglio 2016 per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14, legge 24 febbraio 2012, n. 14, nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2016 non prevede la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001-2002;

nella parte in cui all'art. 5 dispone *“per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”* già annullato dalla VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenze nn. 1973/2015 e 5439/2015, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;

- della nota prot.n. 16827 del 22 giugno 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (doc. 2 fascicolo 1° grado) – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e formazione, diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici il D.M. 22 giugno 2016 n. 495, nella parte in cui, tra i soggetti aventi titolo a presentare la domanda di scioglimento della suddetta riserva, non prevede la analoga possibilità anche per coloro i quali non risultano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento pur essendo in possesso

di un idoneo titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 o di titoli equiparati o equivalenti per legge al diploma magistrale, nonché di tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e, o connessi con il provvedimento impugnato

**previa declaratoria in via cautelare**

del diritto delle odierne parti appellanti di essere inserite nelle rispettive graduatorie ad esaurimento della provincia in cui è stata proposta la domanda di inserimento come documentate in atti per la classe di concorso espressamente indicate nelle relative domande;

nonché di tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e, o connessi con il provvedimento impugnato

**previa declaratoria in via cautelare**

del diritto delle odierne parti appellanti di essere inserite nelle rispettive graduatorie ad esaurimento della provincia in cui è stata proposta la domanda di inserimento come documentate in atti (doc. 3 fascicolo di 1° grado) per la classe di concorso espressamente indicata nelle relative domande.

In particolare sotto il profilo del fatto, le parti appellanti hanno dedotto di essere tutti docenti precarie in possesso di diploma di istituto magistrale (in alcuni casi conseguito presso un istituto magistrale con indirizzo linguistico, pedagogico linguistico, pedagogico, socio-pedagogico, socio psicopedagogico, psicopedagogico Brocca, pedagogico sociale, pedagogico artistico, pedagogico musicale, socio educativo, assistente comunità infantili, magistrale umanistico sociale e grado preparatorio, tutte tipologie di diplomi magistrali riconosciuti dalla legge quali diplomi abilitanti all'insegnamento come sarà specificato di seguito) conseguito entro l'a.s. 2001-2002 (doc. 4 allegato al fascicolo di primo grado).

Le parti appellanti hanno dedotto inoltre, di essere inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato, ed hanno più volte diffidato la P.A. convenuta al fine di ottenere l'inserimento in G.A.E. anche attraverso la partecipazione alle diverse procedure di inserimento in G.A.E. previste a diverso titolo, tra cui quelle previste dal D.M. 42/09 e dal D.M. 44/11.

Le parti appellanti aspirano, pertanto, ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA), per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dei rispettivi Ambiti Territoriali valide per gli anni scolastici 2014/2017 e 2017/2020, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

Il Ministero dell'Istruzione, ha trasmesso - con la nota n. 16827 del 22 giugno 2016 - il Decreto Ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, con il quale si fissano

i termini e le procedure per le operazioni di integrazione delle graduatorie ad esaurimento e per le operazioni annuali relative all'anno scolastico 2016/2017.

Il citato D.M. n. 495/2016, però, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia nonostante il ridetto titolo di studio sia considerato abilitante a tutti gli effetti così come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sezione n. 1973 del 16 aprile 2016.

Il suddetto decreto non ha concesso, invero, ai docenti ricorrenti neppure la possibilità di presentare la domanda di aggiornamento/scioglimento della riserva rispetto alla propria posizione in graduatoria.

Tale facoltà di aggiornamento/scioglimento della riserva, peraltro è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on-line" entro il termine dell'8 luglio 2016, ore 14,00.

Per vero, gli appellanti si sono visti costretti a richiedere l'inserimento in graduatoria in virtù di quanto disposto dal D.M. 495/2016 mediante domanda cartacea, giacché il D.M. 235/2014 prevedeva, con modalità analoghe, l'insegnamento nelle graduatorie con modalità telematica (doc.3 del ricorso introduttivo).

Sotto il profilo del diritto le parti appellanti proponevano nel ricorso introduttivo di causa i motivi che di seguito vengono pedissequamente riportati per il principio di generale devoluzione dei motivi in sede di gravame:

***"ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO MINISTERIALE N. 495 DEL 22 GIUGNO 2016 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 296/2006.***

***ECCESSO DI POTERE.***

***GENERICITA' E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.***

***SVIAMENTO DALLA CAUSA ED ELUSIONE DI GIUDICATO.***

*L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria è di facile evidenza e risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporaneo ovvero la possibilità di essere inserito nei ruoli della scuola pubblica con la conseguente attribuzione di punteggio che permetta ai ricorrenti di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.*

*Orbene, sotto il profilo del fumus si deduce che la esclusione dei ricorrenti dalla procedura indetta con il decreto n. 495 del 22 giugno 2016 impugnato in questa sede, è illegittima poiché i medesimi ricorrenti, sono titolati ad ottenere la partecipazione alla procedura in questione in quanto docenti abilitati.*

*Tale D.M. consente un mero aggiornamento delle G.A.E. e illegittimamente, con riferimento alle posizioni dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale ma anche di altri docenti abilitati, non consente la possibilità di nuove integrazioni.*

*In particolare il suddetto decreto persevera nel precludere la possibilità per i docenti ricorrenti di essere inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento pur essendo abilitati per mezzo del possesso del diploma magistrale o di diploma ad esso equiparato, conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.*

*Si ipotizza una evidente elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 16 aprile 2016, n. 1973, con cui si è definitivamente acclarato il valore abilitante del diploma magistrale e si è ordinato l'inserimento in GAE dei docenti, i quali chiedevano, per l'appunto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) perché in possesso del diploma magistrale.*

*Ed invero va evidenziato che la natura abilitante del Diploma magistrale sia ormai pacificamente riconosciuta sia dalla giurisprudenza nazionale<sup>1</sup> che dagli organismi comunitari e, di recente, finanche dallo stesso Ministero resistente.*

*Emerge, inoltre, la totale genericità e lacunosità dei provvedimenti impugnati laddove, a fronte del riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale, non prevedono alcunché in ordine alla possibilità per i docenti diplomati di inserirsi utilmente nelle graduatorie ad esaurimento, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost..*

*Verrebbe da dire che si tratta di una occasione persa da parte del Ministero dell'Istruzione per fare definitivamente chiarezza in merito al diritto dei docenti abilitati all'insegnamento con diploma magistrale o diplomi ad esso equiparati, consentendo agli stessi di inserirsi in graduatoria e partecipare alle procedure di reclutamento previste dal Parlamento con la legge approvata il 9 luglio 2016.*

*Ebbene, a fronte delle rappresentate circostanze emerge, in modo evidente, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che i docenti già in possesso di un'abilitazione all'insegnamento, sono stati completamente "ignorati", impedendo, così, agli stessi di accedere ai ruoli del personale docente, condannandoli ad uno stato di precariato permanente.*

*E' palese, quindi la situazione di 'illegittima' ed 'ingiusta' disparità di trattamento della posizione dei ricorrenti rispetto alle particolari categorie di insegnanti per le quali è comunque consentito l'inserimento nonché rispetto a tutti gli insegnanti abilitati che, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, hanno ottenuto l'inserimento nelle suddette graduatorie.*

*Dalle argomentazioni che precedono, ne consegue che i provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi nella parte in cui non includono gli odierni ricorrenti e vanno annullati.*

---

<sup>1</sup>Cfr. Consiglio di Stato, Ord. n. 4834 del 21 ottobre 2014; Consiglio di Stato, Parere 4929 del 5 giugno 2013.

*Gli artt. 197 e 403 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 267, infatti, dispongono espressamente che il Diploma di studi Magistrale consenta di espletare l'attività di docenza nelle scuole elementari (ora primarie, appunto), stabilendo che tale titolo di studi abiliti all'insegnamento.*

*Consegue dall'esposto ordine di considerazioni - scaturenti, come si è sopra anticipato, da una lettura della normativa di riferimento consonante ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., che l'impugnato decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'iscrizione dei docenti abilitati con il diploma magistrale o con un titolo ad esso equiparato nelle Graduatorie ad Esaurimento.*

*Fermo rimanendo che la normativa, in modo automatico, prevede l'inserimento nelle ridette graduatorie nel momento in cui il soggetto consegue l'abilitazione, nel caso di specie emerge che i docenti erano in possesso dell'abilitazione al momento in cui veniva diramato il D.M. impugnato.*

*Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011<sup>2</sup>, ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.*

*Ai ricorrenti, nonostante il possesso di idonea abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, è stata negata la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605 e 607 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che costituiscono la principale modalità di reclutamento del personale docente, nonostante il possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale o da diploma ad esso equiparato conseguito entro l'a.s. 2001/2002.*

*Lamentano pertanto che, ad effetto del D.M. 495 del 22 giugno 2016, pur essendo abilitati con il diploma magistrale il cui valore abilitante è stato riconosciuto sin dall'anno 2014, non hanno ancora avuto la possibilità di essere inclusi con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 né nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, né in una successiva ed autonoma graduatoria aggiuntiva, né sono stati*

---

<sup>2</sup> Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma testualmente: "[...] Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

*Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.*

*La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]".*

*inclusi nel piano di immissioni in ruolo di cui alla legge sulla “Buona Scuola” che si proponeva di eliminare il precariato.*

*Il diploma magistrale ha consentito il diritto all’iscrizione nella sola II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, utilizzabili soltanto per le supplenze.*

***EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L’INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE.***

*Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l’eliminazione dal mondo del diritto dell’atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell’atto caducato.*

*In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l’annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes.*

*Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento<sup>3</sup>.*

*Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811<sup>4</sup> ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto.*

*Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle parti ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le*

<sup>3</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell’efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa

<sup>4</sup> Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a consentire l’esplicazione dei principi, riconducibili all’imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”.

*richieste della stessa invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.*

***IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL D.M. 495/2016.***

***VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E SS. LEGGE 241/1990.***

*Si evidenzia che il Ministero non si premura di motivare la nuova esclusione dei docenti abilitati mediante il diploma magistrale dalla possibilità di accedere ad un posto stabile di insegnante, nonostante il diverso avviso del Consiglio di Stato e del TAR adito.*

*Il MIUR ha pertanto previsto, con il D.M. impugnato, che i diplomi magistrali e i diplomi ad essi equiparati dalla legge conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006, con una disposizione che appare actu oculi irragionevole, illegittima e priva di motivazione, soprattutto con riferimento al silenzio serbato dall'amministrazione in relazione al riconosciuto valore abilitante dei suddetti titoli di studio.*

*Inoltre si crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionale.*

*Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).*

*In tal senso, l'art. 1, co. 6 ter del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306, dispone espressamente che «L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124».*

*In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost. secondo il c.d. doppio canale a mente del quale l'assunzione nel settore scolastico può avvenire pariteticamente mediante concorso ovvero con scorrimento di graduatorie formate nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e meritocratici.*

*L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, poi, ha statuito che «Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in*

*graduatorie ad esaurimento», così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.*

*Come rilevato, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.*

*In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi maturavano il diritto incompressibile all'assunzione in ruolo tramite il "doppio canale".*

*Peraltro, successivamente, con plurime disposizioni normative (art. 5 bis del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), veniva prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento quibus, così confermando la natura "transitoria" della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit. in vista dell'attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l'abilitazione all'insegnamento.*

*Si precisa che al momento della entrata in vigore della legge n. 296/2006 i ricorrenti erano già in possesso del diploma magistrale.*

*A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze. Si consideri, ad esempio, che con D.M. 27 giugno 2013 n. 572 è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA), possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.*

*Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).*

*Ma vi è di più!*

*Lo stesso D.M. 572/2013 consente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.*

*Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GaE.*

*Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.*

*Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche di recente rilevato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<sup>5</sup>.*

*Basti solo considerare, infatti, che le tornate concorsuali, lungi dall'essere indette con cadenza biennale e/o triennale, seguono intervalli ultra-decennali, con conseguente utilizzo pressoché esclusivo delle Graduatorie ad esaurimento.*

*Ne discende che i ricorrenti, quali titolari di abilitazione, possono ragionevolmente aspirare all'inquadramento soltanto se inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento.*

*Peraltro, l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto dove sono inseriti i ricorrenti, di certo non assicura neanche la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento di un minimo rilievo, posto che le supplenze annuali per posti vacanti e disponibili e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattiche per posti solo disponibili al 31 dicembre, sono conferite con priorità ai docenti iscritti nelle GAE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131.*

*In tal senso, non costituisce elemento ostativo la disciplina vigente che, con ogni evidenza, va interpretata secundum constitutionem, dal momento che spetta al Giudice adito offrire una lettura del dato normativo che sia compatibile con i principi ed i valori sanciti dalla Carta costituzionale. Al riguardo, appare imprescindibile che l'esegesi dell'ordinamento di settore non si ponga su un piano meramente astratto, bensì tenga conto degli effetti concreti derivanti dall'applicazione della normativa vigente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.*

*Orbene, come detto, la disciplina delle modalità di reclutamento del personale docente nel settore scolastico costituisce un corpus normativo autonomo, dotato di una spiccata specialità in ragione delle peculiari esigenze organizzative che connotano il settore. In tal senso, il meccanismo del c.d. doppio canale, ossia di assunzione in ruolo sia mediante procedure concorsuali che con scorrimento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), così come delineatosi nel corso degli anni, rappresenta una condicio sine qua non per assicurare la compatibilità del sistema con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.*

---

<sup>5</sup> Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 dicembre 2013 n. 11078.

*Al riguardo, i profili di tale meccanismo selettivo sono stati ben illustrati dalla giurisprudenza nazionale in recenti arresti<sup>6</sup> ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie de quibus (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili) è stata correttamente enucleata quale percorso formativo-selettivo a carattere eminentemente meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotando di una sua intrinseca “specialità e completezza” il corpus normativo relativo al reclutamento del personale scolastico. Il sistema delle graduatorie (permanenti, prima, e ad esaurimento, poi) del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.*

*Ne discende l’indeffettibilità del meccanismo del c.d. doppio canale, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l’irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/70/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.*

*E’ pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. doppio canale ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi accessi, finirebbe per porre tale corpus normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l’ordinamento costituzionale e comunitario.*

*Al riguardo, a stretto rigore, l’art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 non dispone in modo esplicito il divieto di inserimento in dette graduatorie di docenti già abilitati secondo il regime previsto al momento della sua entrata in vigore.*

*Orbene, occorre rimarcare come l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione scolastica, che per anni ha ignorato la richiesta dei diplomati negli Istituti magistrali all’inserimento nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in esaurimento), abbia ingiustamente impedito ai ricorrenti di usufruire del meccanismo del cd. doppio canale ai fini dell’immissione in ruolo. Ne è derivato un grave ed irreparabile pregiudizio in considerazione della circostanza che, come sopra evidenziato, per oltre un decennio l’unica modalità di assunzione è stata rappresentata proprio dallo scorrimento delle graduatorie de quibus a causa della reiterata vacanza concorsuale!*

---

<sup>6</sup>Cfr. Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n. 41.

Peraltro, va precisato che la ratio sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006 cit., tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, è stata costantemente frustrata da successivi interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che – diversamente dai ricorrenti – avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

In modo costante e reiterato, infatti, il Legislatore ha sempre consentito l'immissione in ruolo di docenti che si abilitavano nelle more dell'attuazione del processo di riforma del sistema di reclutamento, sicché – per evidente analogia di ratio normativa – nulla esclude di estendere la medesima facoltà a soggetti, quali i ricorrenti, che erano già abilitanti in virtù del conseguimento del Diploma magistrale.

Basti pensare, ad esempio, che con l'art. 14, co. 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata addirittura costituita una IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ove sono stati inseriti docenti laureatisi in scienze della formazione fino all'a.a. 2010/2011!

Pertanto, ancora una volta l'Amministrazione ha determinato un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno dei ricorrenti, non consentendo con il D.M. 495/2016 alcuna possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti.

**VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONevolezza. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.**

Il Decreto Ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 è altresì illegittimo nella parte in cui non riconosce l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai ricorrenti come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo status lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione), benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

*Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.*

*In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.*

*Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni de quibus, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti.*

*Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.*

*Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una **determinata esperienza lavorativa**.*

*Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SISS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento). Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.*

*Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la*

*responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.*

*Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.*

*Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario.*

*Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che "Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso".*

*Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione de qua, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti.*

*Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dalle GAE i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione quali i ricorrenti che sono tutti titolari di diploma magistrale o ad esso equiparato e conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 secondo l'ordinamento antecedente che da anni operano nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato conferiti ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, essendo stati nominati negli anni quali supplenti su posti previsti nell'organico dell'Amministrazione scolastica nelle graduatorie di III fascia di circolo o di istituto .*

*Sul punto ogni ulteriore commento appare francamente superfluo." (all. 2).*

*Con decreto in data 13.10.2016 il Tar del Lazio accoglieva la domanda cautelare stabilendo che "Accoglie l'istanza, con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto" (All.2).*

*Con ordinanza del 27.12.2016 il Tar del Lazio confermava il decreto sopra riportato (All.2).*

*Con sentenza n. 9778 del 25 settembre 2020 il Tar del Lazio ha respinto la domanda proposta dalle parti appellanti ritenendo che “Nel merito, come rappresentato dalla difesa erariale, le domande protese all’annullamento degli atti impugnati contenute nei ricorsi riuniti e nei motivi aggiunti sono infondate e non possono trovare accoglimento alla luce della decisione dell’Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019.*

*In tali pronunce è stato invero chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione dell’istanza di inserimento e, comunque, mediante l’impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all’insegnamento.*

*Non emerge, d’altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuale disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).*

*Per le ragioni sopra esposte le domande di annullamento contenute nei ricorsi riuniti e nei motivi aggiunti devono essere rigettate. In considerazione della peculiarità del giudizio, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.”.*

A seguito del deposito del ricorso introduttivo, il Tar del Lazio, con decreto monocratico n. 6025/2016 del 10 ottobre 2016 ha accolto, sulla scorta anche delle precedenti pronunce favorevoli, la domanda dei ricorrenti di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, domanda poi confermata in sede collegiale con l’Ordinanza n. 8274/2016 del 27 dicembre 2016.

Con i provvedimenti sopra riportati, è stato disposto **“l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto”.**

Con sentenza n. 899/2021 del 22 gennaio 2021 (all.1) il Tar del Lazio ha respinto la domanda proposta dalle parti appellanti uniformandosi alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del n. 11 del 20/12/2017 e n. 4 e 5 del 20 febbraio 2019.

\* \* \* \* \*

Con il presente atto le parti appellanti, così come in epigrafe rappresentate e difese, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del presente procedimento da intendersi qui integralmente trascritto e richiamato – intendono proporre, come in effetti propongono

### **I M P U G N A Z I O N E**

avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 899/2021 per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**1. ERRONEITA' DELLA SENTENZA N. 899/2021 EMESSA DAL TAR PER IL LAZIO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LE GRADUATORIE PERMANENTI, OGGI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ED IN PARTICOLARE:**

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.;**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C) DELLA L. N. 296 DEL 2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007);**

**VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' MANIFESTA;**

In via preliminare appare opportuno rilevare che la vicenda dei cd "diplomati magistrali", oggetto del presente gravame, ha avuto inizio con alcune decisioni del Consiglio di Stato il quale ha accertato che *"la questione del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non è nuova a questo Collegio in quanto è stata già affrontata dalla Sezione in recenti decisioni dalle quali non si ravvisano qui ragioni per discostarsi"* (Consiglio di Stato n. 1933/2015, n. 3628/2015, 3673/2015, 3788/2015, 422/2015 e 5439/2015).

In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che *"Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente*

*acclarato, ai sensi dell'art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato). Conseguentemente, risulta utile la stessa presentazione (avvenuta nel corso dell'anno 2014) delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Miur; il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto, valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n.1973 del 16 aprile 2015, da cui non ci si intende discostare”.*

Tale indirizzo univoco del Consiglio di Stato (ben tre anni) **ha trovato inaspettata interruzione solo con la decisione dell'Ecc.ma Corte adita che, con l'Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017,** ha stabilito che *“Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.*

La medesima decisione ha addirittura stabilito che *“Il ricorso, comunque, risulta infondato anche nel merito, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.”* (Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 11 del 20 dicembre 2017).

Tale revirement del Consiglio di Stato ha determinato una grave discriminazione tra i docenti che hanno in precedenza usufruito per ben tre anni dell'indirizzo favorevole (si ripete che, in quanto inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno necessariamente prima o poi immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica) e coloro che hanno visto decidere la propria domanda giudiziale dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria.

I dubbi sulla decisione presa dall'Adunanza Plenaria dell'Ecc.mo Consenso adito, si sono concretizzati in una ulteriore rimessione da parte della VI sezione del medesimo Consiglio di Stato, la quale, ha evidenziato *“di dover rimettere la questione di diritto in esame, per molti aspetti corrispondente a quella già enunciata con la sentenza n. 11/2017 dianzi citata, poiché si riscontrano sia varie criticità in sede applicativa di*

*questa, sia varie talune sopravvenienze rilevanti.*” (Consiglio di Stato VI sezione, ordinanza n. 5941 del 12 dicembre 2018).

In particolare il collegio rimettente aveva ritenuto che *“Alla luce di tali brevi considerazioni, la Sezione non può più condividere i principi di diritto indicati nella sentenza n. 11/2017 e, per l’effetto, il presente ricorso viene deferito, ai sensi dell’art. 99, co. 3, c.p.a., all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato...”* (Consiglio di Stato VI sezione, ordinanza n. 5941 del 12 dicembre 2018).

Tali perplessità, però, non hanno sortito alcun effetto sull’indirizzo giuridico indicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale, con sentenza del 20 febbraio 2019, ha confermato la precedente decisione.

Tali decisioni non possono essere condivise dagli odierni appellanti, alcuni dei quali già immessi nei ruoli dell’Amministrazione scolastica, i quali contestano la sentenza impugnata per i motivi di seguito illustrati.

In via preliminare appare opportuno, per comodità dell’Ecc.mo Consiglio di Stato adito, riportare la disciplina che riconosce il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 titolo valido sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria pubblica sia titolo idoneo per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

**A. LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE.**

L’art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne”* (ora Scuola dell’Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all’art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *“[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]”*.

L’art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare”*.

Nelle premesse al **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175**, avente ad oggetto *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"*, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

L'**art. 2** del medesimo decreto stabilisce che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

Al successivo **art. 3, comma 1**, è stabilito che *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*.

Con il **D.P.R. n. 323 del 1998** è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. L'**art. 15, comma 7** del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Da ultimo, il **D.P.R. del 25 marzo 2014**, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio*

*attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002".*

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il Legislatore da sempre ha ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ora dell'Infanzia e Primaria.

Proprio in base a tale ricostruzione normativa, il Consiglio di Stato ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (**Consiglio di Stato n. 1933/2015, n. 3628/2015, 3673/2015, 3788/2015, 422/2015 e 5439/2015**) e conseguentemente titolo idoneo per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, sino a quando non è intervenuta la **sentenza n. 11 del 20.12.2017** con la quale il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha stabilito che *"Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*.

Ma il Consiglio di Stato in adunanza Plenaria ha anche rilevato che *"il diploma magistrale, se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all'insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l'immediato accesso ai ruoli"*.

Tale decisione, però, appare oggi superata proprio dal Legislatore, il quale - con l'**art. 4, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87** nell'istituire un "concorso straordinario" per la copertura di posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sia su posti comuni che su quelli di sostegno - ha stabilito quale titolo abilitante all'insegnamento il *"diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002"*.

La novità legislativa, pertanto, risulta di notevole importanza in quanto il legislatore superando la valutazione proposta dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria, ha riconosciuto piena e totale efficacia al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 per l'insegnamento e per l'accesso ai ruoli della scuola pubblica.

Ma vi è di più!!

Anche recentemente il Ministero dell'Istruzione con l'**Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020** con la quale sono state istituite le nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito anche dette GPS), **ha riconosciuto ancora una volta il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.**

Ed infatti, all'art.3 della medesima Ordinanza, nell'istituire le graduatorie provinciali per le supplenze utili per il conferimento degli incarichi fino al 31 agosto o al termine delle lezioni scolastiche, il Ministero dell'Istruzione al punto 5 ha espressamente previsto che: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) **la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione**; b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza”*.

Col successivo articolo 8 rubricato *“valutazione dei titoli”*, il Ministero dell'Istruzione ha previsto che *“Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1”* prevedendo nell'indicato allegato A/1 espressamente *“il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27”* fra i titoli che danno accesso alla I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze destinate ai docenti abilitati all'insegnamento.

Tale nuova prospettiva non potrà certo essere ignorata dall'Ecc.mo Consiglio di Stato adito il quale dovrà necessariamente tenere conto della nuova valutazione legislativa ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui si dirà appresso.

Sul punto ogni altra valutazione risulta francamente superflua.

**B.LA NORMATIVA CHE DISCIPLINA I DIPLOMI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI  
MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDIO QUADRIENNALI-QUINQUENNALI  
SPERIMENTALI.**

Appare, inoltre, opportuno riportare la normativa che ha disciplinato nel tempo i diplomi magistrali rilasciati a conclusione dei corsi di studio sperimentali di durata quadriennale o quinquennale.

Il **D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974**, istitutivo dei corsi di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e dei relativi istituti, riconosce e regola le sperimentazioni nelle scuole intese come:

*“ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico”*

*“ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti”.*

Con tale decreto, pertanto, vengono riconosciuti due tipi di sperimentazione: quella metodologico-didattica, rimessa alla discrezione dei singoli insegnanti, priva di oneri per lo Stato e tutt’ora in essere (art. 2) e quella di ordinamento e strutture (art. 3). Quest’ultima, inerente alle sperimentazioni di nuovi ordinamenti scolastici, invece, è stata di fatto cancellata dalla cosiddetta “riforma Gelmini”, a cui si è dato avvio con l’**art. 64 del Decreto Legge 133/2008** e proseguita con la razionalizzazione degli istituti della scuola secondaria con **Decreto Legge 137/2008** (convertiti nella Legge 169/2008).

Esempi di sperimentazioni attuate nel corso degli anni settanta ed ottanta sono il Piano Nazionale Informatica ed il Progetto Brocca (dal nome del sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Beniamino Brocca, che lo promosse durante la X Legislatura).

Il D.P.R. 419/1974 all’art. 4 relativo alla validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, prevede che *“Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.*

L’articolo 3, commi 1 e 2, della Legge n. 341 del 1990, sulla Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha istituito uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell’infanzia e primaria), stabilendo che *“Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell’indirizzo seguito, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell’indirizzo per la formazione culturale e*

*professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili”.*

Al successivo comma 7 è stabilito che “... Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio”.

Il Testo Unico **delle disposizioni legislative in materia di istruzione** n. 297 del 1994, all’articolo 197 comma 1, prevede che il titolo conseguito all’esito dell’esame di maturità presso l’istituto magistrale ha valore abilitante all’insegnamento nella scuola elementare, stabilendo che “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”.

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall’art. 17 della legge n. 425 del 1997, la quale all’art. 1 commi 2 e 3 ha previsto che “...2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l’inizio dell’anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie: a – per l’applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”.

L’art. 279 del T.U. n. 297 del 1994 (anch’esso abrogato) prevedeva che “E’ riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.

L’**art. 402 del medesimo Testo Unico** prevede al comma 1, tra i requisiti generali di ammissione, che “...ai fini dell’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell'infanzia;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare....”.

Nel 1997 è stato dato seguito alle misure contenute nell'art. 3 della Legge 341/1990 attraverso l'art. 2 del Decreto interministeriale del 10.03.1997, il quale stabilisce, ai commi 1 e 3, che “*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.*

(..omissis...)

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato”.

L'art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998 (disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali), facendo seguito alla disciplina introdotta con la Legge 425/1997, stabilisce che “*I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare*”.

L'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 62 del 2011, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche “*Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi*”.

Il **D.P.R. del 25 marzo 2014**, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 14A03701 proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, “*...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella*

*parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002".*

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

**C. LA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002.**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento<sup>7</sup>.

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811<sup>8</sup> ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto.

Sul punto poi si è espresso con l'ordinanza sopra riportata l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito il quale ha rilevato che *“Ciò posto, in ordine a quel che al Collegio s'appalesano criticità, la prima va individuata senza dubbio sulla natura dei DM d'aggiornamento delle GAE.*

*Nei loro riguardi, la Corte suprema di cassazione, nel regolare la giurisdizione in materia e così affermarne la giurisdizione amministrativa (e proprio con riferimento del DM 325/2015, che fu atto di riesame a seguito dell'annullamento del precedente DM 235/2014), ne ha predicato quella di atto generale ad effetti indivisibili.*

*Non sfugge al Collegio che detti DM non siano fonti regolamentari e ciò non è asserito certo dalla stessa Corte regolatrice nell'ord.za n. 25840/2016, cui, pure, la sentenza n. 11/2017 si riferisce. Essi però hanno un contenuto normativo generale per tutti gli iscritti nelle GAE e per tutti coloro che, pur avendone titolo ab illo tempore, ne son stati indebitamente pretermessi, nonché per coloro i quali ne hanno maturato (si pensi ai casi delle fasce III e IV) il titolo solo all'attualità. Quantunque la citata sentenza n. 11 citi l'ordinanza della Corte regolatrice, essa non sembra coglierne appieno la ragione per cui la Corte ha affermato la giurisdizione amministrativa, ossia proprio la natura di atto generale e non di mera macro-organizzazione.”* (Consiglio di Stato VI sezione, ordinanza n. 5941 del 12 dicembre 2018).

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle parti ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il Ministero dell'Istruzione, di respingere le richieste della stessa invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

\* \* \* \* \*

---

<sup>7</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa.

<sup>8</sup> Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Per quanto sopra riportato, la decisione impugnata risulta errata e dovrà essere riformata nella parte in cui non riconosce il diritto delle parti appellanti ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento.

La decisione del Tar del Lazio - che ha fatto integralmente propria le sentenze n. 11 del 12 dicembre 2017 e n. 4 e 5 del 20 febbraio 2019 pronunciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - non può essere condivisa sotto diversi aspetti.

Sotto un primo profilo, infatti la decisione impugnata ritiene che “ *In tali decisioni è stato infatti chiarito non soltanto che la pretesa deidiplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all'insegnamento.* ”.

Orbene da quanto sopra riportato si evince come il Tar non consideri il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 titolo abilitante all'insegnamento.

Tale valutazione risulta totalmente errata sia per quanto riportato nella parte in diritto alla quale si fa espresso riferimento, ma soprattutto risulta superata proprio dal legislatore il quale, al contrario di quanto stabilito dal Tar, ha disposto all'art. 4, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo idoneo per l'insegnamento (“*Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) ...; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002,...*”).

All'uopo si rileva che tale provvedimento è stato adottato dal Legislatore per rispondere sul piano politico alla decisione presa dal Consiglio di Stato riunito in adunanza Plenaria con la sentenza n. 11 del 20.12.2017 al fine di equilibrare una situazione paradossale nella quale migliaia di ricorrenti erano risultati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli definitivi (giurisprudenza univoca), provvedimenti che hanno inspiegabilmente trovato inaspettata interruzione proprio con la decisione sopra citata.

Pertanto risulta perfettamente coerente la decisione presa dalla VI sezione di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di rimeditare la decisione in precedenza presa rimettendo alla Adunanza Plenaria una decisione sull'argomento.

Del resto nella decisione impugnata, il Tar Lazio (e pertanto l'Adunanza Plenaria) non ha minimamente tenuto in considerazione che tutta la problematica che ha visto protagonisti i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, è stata generata dal non corretto comportamento del MIUR, il quale, non ha mai voluto considerare titolo abilitante all'insegnamento (e pertanto per la iscrizione alle graduatorie permanenti poi trasformate ad esaurimento) il diploma per cui è causa, nonostante il parere favorevole reso proprio da codesto Ecc. Consiglio di Stato nell'anno 2002.

Ma vi è di più.

Non risulta nemmeno condivisibile la valutazione contenuta nella decisione impugnata sulla natura dei D.M. d'aggiornamento delle GAE.

Nei loro riguardi, la Corte Suprema di Cassazione, nel regolare la giurisdizione in materia e così affermarne la giurisdizione amministrativa (e proprio con riferimento del DM 325/2015, che fu atto di riesame a seguito dell'annullamento del precedente DM 235/2014), ne ha predicato quella di atto generale ad effetti indivisibili.

Non sfugge alla difesa delle parti ricorrenti che detti Decreti Ministeriali non siano fonti regolamentari e ciò non è asserito certo dalla stessa Corte regolatrice nell'ordinanza n. 25840/2016, cui, pure, la sentenza n. 11/2017 si riferisce. Essi, però, hanno un contenuto normativo generale per tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e per tutti coloro che, pur avendone titolo a quel tempo, ne sono stati indebitamente pretermessi, nonché per coloro i quali ne hanno maturato (si pensi ai casi delle fasce III e IV) il titolo solo all'attualità. Quantunque la citata sentenza n. 11 citi l'ordinanza della Corte regolatrice, essa non sembra coglierne appieno la ragione per cui la Corte ha affermato la giurisdizione amministrativa, ossia proprio la natura di atto generale e non di mera macro-organizzazione.

Anche sotto tale profilo la decisione impugnata risulta errata e dovrà essere riformata.

I ricorrenti in epigrafe, come rappresentati e difesi,

**RICORRONO IN VIA D'URGENZA**

**ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO**

**ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010, N. 104**

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede all'Ill.Mo Presidente del Consiglio di Stato l'emissione di un decreto cautelare inaudita altera parte affinché, previa sospensione della sentenza n. 899/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021, depositata il 22 gennaio 2021 con conseguente sospensione e/o annullamento del D.M. n. 495/2016 del 22 giugno 2016 e della relativa nota di trasmissione n. 16827/2016 di pari data ed oggetto, nella parte in cui non hanno consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del diploma magistrale o diploma sperimentale equiparato al diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002

considerato titolo di studio abilitante a tal fine (cfr. Ord. T.A.R. Lazio, n. 3114/2016), di poter partecipare alle procedure di inclusione nelle GAE delle rispettive province;

Per l'effetto Voglia sospendere e/o annullare *in parte qua* il Decreto Ministeriale n. 495/2016 come richiesto, ordinando all'Amministrazione resistente l'immediata iscrizione dei docenti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento delle rispettive province come indicate nelle domande presentate ed in atti nelle rispettive classi di concorso della scuola dell'infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE) e connessi elenchi del sostegno anche, se del caso, con riserva.

### IL PERICULUM IN MORA

L'urgenza del riconoscimento del diritto delle parti appellanti di non essere cancellate dalle graduatorie ad esaurimento è di solare evidenza e risiede da un lato nella possibilità di essere destinatarie di incarichi di insegnamento con conseguente prospettiva di **immissione in ruolo** o di ottenere **incarichi di supplenza temporanei con precedenza sugli altri candidati**, mentre dall'altro **è quella di non essere cancellati dal ruolo non solo con perdita immediata dell'impiego ma anche con il gravissimo pericolo di non vedersi attribuita durante l'anno alcun incarico di insegnamento.**

Ed infatti per meglio chiarire la gravità della situazione, si evidenzia che la maggior parte dei ricorrenti sono stati (nel corso del triennio in cui erano stati in via d'urgenza inseriti nelle graduatorie ad esaurimento) immessi nel ruolo pubblico ed hanno nel frattempo superato anche il periodo di prova.

Con la decisione impugnata, intervenuta all'inizio dell'anno scolastico, gli stessi in parte sono già stati oggetto e in parte saranno oggetto di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento nonché di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Ministero datore.

Tale circostanza costituisce un gravissimo pericolo sia alla vita sociale delle parti appellanti ma soprattutto alla incolumità fisica non avendo la maggior parte delle stesse altra fonte di reddito alla quale attingere.

La tragica situazione risulta di palese evidenza con il rischio (anzi la matematica certezza) che nessun provvedimento alternativo potrà sanare il pericolo imminente della perdita del lavoro e della retribuzione.

Di questa situazione se ne è reso conto anche il legislatore il quale proprio per ammortizzare gli effetti devastanti delle decisioni del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha introdotto nel Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 (convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159) l'articolo 1 *quinquies* comma 1bis con il quale ha previsto che: *“Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di*

*ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.*

Ma vi è di più.

All’atto di assunzione il Ministero dell’Istruzione nell’incertezza dell’esito delle decisioni del Consiglio di Stato ha in ogni caso proceduto alle assunzioni dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva ponendo unilateralmente (a proprio ed unico vantaggio) una clausola risolutiva del seguente tenore: *“Il presente contratto, stipulato in pendenza di procedimento giurisdizionale, deve intendersi risolto laddove l’esito del ricorso risulti definitivo col rigetto delle pretese del dipendente”.*

Orbene, nonostante il ricorso non sia ancora definitivo poiché pendente avanti a codesto Eccellentissimo Consesso, il Ministero dell’Istruzione ha comunque proceduto alla cancellazione delle parti ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento ed alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il comportamento posto in essere dal Ministero datore è un comportamento assolutamente illegittimo che contrasta proprio con il contenuto della stessa clausola risolutiva che la medesima amministrazione ha inserito nei contratti stipulati con i docenti individuati per l’assunzione per un proprio ed esclusivo vantaggio di continuità del rapporto fino a che la decisione non sia definitiva non volendo correre il rischio di inserire, cancellare, e di nuovo inserire i docenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Di questa paradossale situazione si è reso conto anche l’Ecc.mo Consiglio di Stato adito il quale ha recentemente e più volte sospeso gli effetti delle sentenze di rigetto del Tar Lazio accogliendo l’istanza cautelare dapprima monocratica poi anche in sede collegiale stabilendo che: **“Ritenuto, in punto di periculum in mora, che, nel bilanciamento degli opposti interessi, occorre dare continuità alla esperienza di vita e di lavoro degli appellanti, anche in considerazione della necessità di mantenere l’assetto cautelare pregresso, in attesa della deliberazione del merito”** (Cons. di Stato sez. VI, Ordinanza n. 4768/2020).

**Essendo il caso di specie perfettamente identico a quello dei diplomati magistrali che hanno ottenuto con il provvedimento sopra riportato la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado mantenendo il loro diritto alla collocazione nelle graduatorie ad esaurimento, non si ravvisano ragioni ostative affinché anche gli odierni appellati non possano beneficiare dei medesimi provvedimenti di sospensione.**

E’ evidente che il mancato accoglimento della misura cautelare invocata dalle odierne parti appellanti che comporterebbe il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario ad ottenere una tutela in via ordinaria del diritto delle odierne parti appellanti, non troverebbe alcuna riparazione per equivalente,

cosicché ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva e, di fatto, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto delle medesime.

L'esigenza di avere una tutela immediata deriva anche dalla natura del pregiudizio subito: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario, trattandosi di un bene giuridico non patrimoniale di aspiranti docenti che da anni sono costretti a vivere nel "precariato" in attesa di un'immissione in ruolo, definitiva o anche solo temporanea, in grado di riconoscere un posto di lavoro ed un reddito mensile per far fronte alle esigenze di vita ed ai numerosi impegni economici con maggiore serenità.

In particolare, risulta circostanza pacifica che solo il personale docente inserito nelle Graduatorie ad esaurimento può beneficiare del diritto ad una stabilizzazione in base alla legge 107 del 2015 o alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, annuali o temporanei, in quanto le regole della scuola pubblica hanno dato priorità nelle graduatorie di circolo e di istituto agli iscritti nelle GAE inserendoli nella prima fascia delle stesse.

Proprio per tale motivo, pertanto, chi è inserito nelle GAE e non è stato destinatario di alcun incarico, potrà essere chiamato sempre durante l'anno scolastico con precedenza sugli altri candidati anche per sostituzioni di carattere meramente temporale.

Pertanto, come sopra già ampiamente evidenziato, effetto diretto dell'impossibilità di avere una tutela giuridica immediata sarebbe, oltre la perdita di tutte le nomine per l'insegnamento nel corrente anno scolastico e nell'anno scolastico 2021/2022, anche la perdita del punteggio per l'attività di insegnamento svolta che porta all'assunzione con precedenza sugli altri candidati iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze e per le graduatorie di circolo di istituto.

Diritto che non è all'evidenza suscettibile di alternativo ristoro pecuniario.

L'esclusione dalle graduatorie, che ha già causato enormi danni sia per i precedenti quanto per il presente anno scolastico, rischia di non poter essere nemmeno valutata a livello prettamente risarcitorio, in quanto non sarà possibile stabilire quale tipologia di incarico sarebbe stato affidato alle parti appellanti.

Tale scelta, infatti, non potrebbe essere effettuata a posteriori o in via teorica, ma solo al momento della convocazione degli aventi diritto, chiamati dal Dirigente scolastico per la copertura dei posti dopo le nomine di diritto e di fatto, che avviene all'inizio dell'anno scolastico, in condizioni in cui non è dato sapere quale tipo di incarico sia residuale.

Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama una pronuncia il più possibile celere, quale solo la procedura instaurata può garantire.

Ed infatti la sospensiva della sentenza oggi impugnata consentirebbe alle parti istanti di mantenere l'incarico sino alla definizione del giudizio nel merito.

Ogni altra valutazione risulta francamente superflua.

**P.Q.M.**

si chiede, con riserva di ulteriori deduzioni, che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in riforma della sentenza n. 899/2021 pubblicata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis in data 22 gennaio 2021, e non notificata (**all.1**), disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:

**in via cautelare**, disporre l'annullamento previa sospensione del:

1. Decreto ministeriale 495 del 22 giugno 2016 (doc. 1 allegato al fascicolo di primo grado) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed avente ad oggetto, con effetto dall'a.s. 2016/2017:

- (art. 1) scioglimento della riserva di tutti i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il giorno 8 luglio 2016;

- acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il giorno 8 luglio 2016;

- presentazione dei titoli di riserva posseduti al giorno 8 luglio 2016 per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14, legge 24 febbraio 2012, n. 14,

nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2016 non prevede la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001-2002;

nella parte in cui all'art. 5 dispone "per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante" già annullato dalla VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenze nn. 1973/2015 e 5439/2015, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;

della nota prot. n. 16827 del 22 giugno 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (doc. 2) – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e formazione, diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici il D.M. 22 giugno 2016 n. 495, nella parte in cui, tra i soggetti aventi titolo a presentare la domanda di scioglimento della suddetta riserva, non prevede la analoga possibilità anche per coloro i quali non risultano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento pur essendo in possesso di un idoneo titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 o di titoli equiparati o equivalenti per legge al diploma magistrale,

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Perugia, Via Baldo n. 7  
Tel. 0755728433 – Fax 0755715284  
Foligno, Via Corso Nuovo n. 2/U  
Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20  
Firenze, Viale Matteotti n. 25

nonché di tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e, o connessi con il provvedimento impugnato e per l'effetto

**ordinare** all'Amministrazione scolastica di inserire le parti ricorrenti nelle rispettive graduatorie ad esaurimento della provincia in cui è stata proposta la domanda di inserimento come documentate in atti (doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado) per la classe di concorso espressamente indicata nelle relative domande.

Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari.

Roma 12.05.2021

Avv. Maurizio Riommi

### **ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.LGS. N. 104/2010**

Alla luce di quanto sopra riportato, questa difesa, al fine di preservare una piena ed effettiva tutela giurisdizionale in favore dei ricorrenti e nel caso di rigetto dell'istanza cautelare monocratica che precede, invoca l'accoglimento della misura cautelare collegiale più idonea a garantire ai ricorrenti in epigrafe la possibilità di essere inseriti nelle GAE delle province come indicate nelle domande presentate ed in atti (doc. 3) nelle rispettive classi di concorso della scuola dell'infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE) e connessi elenchi del sostegno, se del caso anche con riserva, al fine di essere destinatari di incarichi di insegnamento essendo abilitati all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

Roma, 12.05.2021

Avv. Maurizio Riommi

\*\*\*\*\*

### **NEL MERITO**

si chiede, con riserva di ulteriori deduzioni, che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in riforma della sentenza n. 899/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021, depositata il 22 gennaio 2021 e non notificata (**all.1**), voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, *contrariis rejectis*,

dichiarare l'**illegittimità** ed **annullare** per violazione di legge con eccesso di potere, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost., per illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione *ex* legge 241/1990 e s.m.i., **ed in accoglimento del presente ricorso**

nel merito per i motivi di cui in premessa annullare e/o riformare, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. così come richiesto.

1. Decreto ministeriale 495 del 22 giugno 2016 (doc. 1 allegato al fascicolo di primo grado) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed avente ad oggetto, con effetto dall'a.s. 2016/2017:

- (art. 1) scioglimento della riserva di tutti i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il giorno 8 luglio 2016;

- acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il giorno 8 luglio 2016;

- presentazione dei titoli di riserva posseduti al giorno 8 luglio 2016 per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14, legge 24 febbraio 2012, n. 14, nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2016 non prevede la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001-2002;

nella parte in cui all'art. 5 dispone *“per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”* già annullato dalla VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenze nn. 1973/2015 e 5439/2015, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;

-della nota prot. n. 16827 del 22 giugno 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (doc. 2) – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e formazione, diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici il D.M. 22 giugno 2016 n. 495, nella parte in cui, tra i soggetti aventi titolo a presentare la domanda di scioglimento della suddetta riserva, non prevede la analoga possibilità anche per coloro i quali non risultano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento pur essendo in possesso di un idoneo titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 o di titoli equiparati o equivalenti per legge al diploma magistrale,

nonché di tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e, o connessi con il provvedimento impugnato e per l'effetto

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito **ordinare** all'Amministrazione resistente – e, quindi, **condannare** la medesima Amministrazione – ad operare l'iscrizione a pieno titolo e senza riserve dei docenti ricorrenti, o se del caso con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento nelle province come indicate nelle domande

presentate ed in atti nelle rispettive classi di concorso della scuola dell'infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE) e connessi elenchi del sostegno al fine di consentire ai ricorrenti di essere destinatari di incarichi di insegnamento a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Con vittoria delle **spese di lite** con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Il sottoscritto Avv. Maurizio Riommi che assiste, rappresenta e difende le parti ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

#### **PREMESSO CHE**

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle 101 provincie italiane;

Qualora l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di tutte le provincie italiane nelle classi di concorso della scuola dell'infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio dei ricorrenti medesimi;

#### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

#### **CONSIDERATO CHE**

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "*... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;

l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Perugia, Via Baldo n. 7  
Tel. 0755728433 – Fax 0755715284  
Foligno, Via Corso Nuovo n. 2/U  
Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20  
Firenze, Viale Matteotti n. 25

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014)

### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

### **FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato adito, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione;

quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Roma, 12.05.2021

Avv. Maurizio Riommi

\* \* \* \* \*

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 487,50.

Si produce:

1. Copia sentenza del Tar Lazio n. 899/2021 del 22.01.2021 e non notificata.

Roma, 12.05.2021

Avv. Maurizio Riommi

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Perugia, Via Baldo n. 7  
Tel. 0755728433 – Fax 0755715284  
Foligno, Via Corso Nuovo n. 2/U  
Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20  
Firenze, Viale Matteotti n. 25

### **RELAZIONE DI NOTIFICA**

Richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia di quanto precede a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma V.le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - 00186  
facendone consegna a mani di .....  
Roma, lì .....

**FANELLA SIMONA**, residente in Roma, via Carlo Muscetta n. 180 - 00139  
facendone consegna a mani di .....  
Roma, lì .....